SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

56° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa » **(1463)** (*D'iniziativa dei senatori Pastorino ed altri*) (1):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 795, 797
DE PONTI, *relatore alla Commissione* . . . 796
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 796
PINNA 796

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962, n. 1745 e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa ».

La seduta ha inizio alle ore 10.

MARANGONI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa » (1463), d'iniziativa dei senatori Pastorino ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa », d'iniziativa dei senatori Pastorino, Fossa e Merloni.

Secondo quanto deciso nella precedente seduta, prego il senatore De Ponti di riferire alla Commissione in ordine ai suggerimenti

per la stesura di un nuovo testo del provvedimento.

D E P O N T I , *relatore alla Commissione*. Ho l'onore di riferire alla Commissione quanto avremmo deciso di proporre come testo definitivo, a modifica di quello originariamente presentato dai proponenti del disegno di legge in discussione.

Per comodità degli onorevoli colleghi, riassumo brevissimamente il punto essenziale del problema: si tratta di avere piena garanzia che l'estensione dalle aziende di credito anche ad altri enti e persone che operano in borsa dell'autorizzazione al pagamento in modo virtuale del dovuto sul fissato bollato non dia luogo a diminuzione di entrate, aprendo la via a fenomeni d'evasione.

In sostanza, qual'era il punto essenziale di questo problema? Una volta gli agenti di cambio avevano in uso il copialettere: dopo una lunga battaglia, come gli onorevoli colleghi possono immaginare, nei confronti della tradizione, siamo arrivati ad abolire tale copialettere, sostituendolo con contromatrice del fissato bollato, che è composto da: matrice, madre e figlia. Questo fissato bollato viene completato nelle sue parti dalla persona interessata, cioè l'intermediario; quindi l'agente di cambio, il quale conserva presso di sè la matrice, consegna al cliente la madre e la figlia, e ritira poi dal cliente stesso la madre firmata: il cliente, come documento dell'avvenuta compravendita, conserva la figlia. Inoltre l'agente è sempre tenuto a riportare sul suo libro bollato di prima nota questa operazione.

Ritengo che con tutta tranquillità si possa affidare la facoltà di compiere queste operazioni a dei centri di servizio elettrocontabile, istituiti dalle borse valori; è questa la dizione che nel testo del provvedimento proponiamo in sostituzione delle parole « agli agenti di cambio ». Quindi, se invece di consentire alle persone fisiche, consentiamo ai centri come tali — che del resto già lo fanno — di provvedere ufficialmente alla rimessa al fisco del dovuto sui fissati bollati — chiedendo poi ai singoli agenti di registrare l'operazione — abbiamo questo vantaggio dal punto di vista del fisco: che presso i centri organizzati ufficialmente dalle borse esisterà, oltre quello che presso ogni agente già oggi deve esistere, un giornale-mastro, con tutte le singole partite che, essendo tenute dagli elaborati, sono visionabili in tempo reale.

Dopo quanto sopra brevemente esposto, il relatore raccomanda alla Commissione di voler approvare il disegno di legge modificato con la seguente nuova formulazione nel primo comma: « Le facoltà attribuite alle aziende di credito per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di borsa per contanti su titoli e valori, ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 826, estese ai contratti a termine e di riporto con legge 29 dicembre 1962, n. 1741 e legge 11 ottobre 1973, n. 636 — mi pare che in questo modo il richiamo dei precedenti legislativi sia completo — possono essere attribuite ai centri di servizi elettrocontabili istituiti dalle borse valori ».

Ricordo che le borse valori sono già enti pubblici, quindi con tutta tranquillità può essere ad esse affidato questo servizio.

P I N N A . Ritengo che la Commissione abbia ben operato sospendendo la discussione di questo provvedimento e consentendo così un attento riesame della sua formulazione.

A me sembra che le modifiche proposte non siano soltanto di carattere formale; soprattutto, l'aver accentrato la facoltà in ordine alle modalità di pagamento virtuale ai centri di servizi elettrocontabili istituiti presso le borse valori, anzichè ai singoli agenti di borsa, garantisce meglio contro possibili evasioni.

Dichiaro pertanto che il Gruppo comunista è favorevole al testo proposto dal relatore, essendo cadute le riserve avanzate nelle precedenti sedute: ci sembra cioè anzi opportuno aver attribuito la facoltà di pagamento virtuale ai centri elettrocontabili istituiti presso le borse valori in quanto centri operanti nell'ambito e sotto il controllo di un organo pubblico.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, che pure

era contrario al disegno di legge così come era stato predisposto, aderisce alle proposte del relatore. Infatti, con il pagamento mediante l'uso dei foglietti bollati, con l'applicazione delle marche, era possibile desumere immediatamente, col semplice esame dei foglietti stessi, l'esatto adempimento del pagamento dell'onere tributario. Questo non sarebbe potuto avvenire con la nuova normativa per l'impossibilità materiale di controllare tutte queste operazioni.

Ringrazio il relatore anche per avere citato nell'emendamento la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, in quanto se non ci fosse stato tale specifico richiamo alcuni sistemi di pagamento sarebbero stati esclusi e in questo caso avremmo aperto una notevole lacuna che invece il suddetto richiamo viene a colmare.

Quindi il Governo è favorevole al disegno di legge così come è stato emendato.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le facoltà attribuite alle aziende di credito per il pagamento in modo virtuale delle tasse su contratti di borsa per contanti su titoli e valori, ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 826, estese ai contratti a termine e di riporto con legge 11 ottobre 1973, n. 636, possono essere attribuite anche agli agenti di cambio.

Le modalità, alla cui osservanza l'autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Il relatore ha proposto il seguente testo emendato, accolto dal Governo:

Articolo unico.

Le facoltà attribuite alle aziende di credito per il pagamento in modo virtuale delle tasse su contratti di borsa per contanti su titoli e valori, ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 826, estese ai contratti a termine e di riporto su titoli e valori con legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e legge 11 ottobre 1973, n. 636, possono essere attribuite anche ai centri di servizio elettrocontabili istituiti dalle Borse valori.

Le modalità, alla cui osservanza l'autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico nel testo sostitutivo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Ritengo che in seguito all'inserimento, nel testo approvato, della legge n. 1745 del 1962, il titolo del disegno di legge debba essere così modificato: « Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962, n. 1745 e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa ».

Poichè nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 10,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO